

Cendon / Book

DIRITTO TRIBUTARIO

Professional

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

Simona Caruso



L'autore

Simona Caruso esercita la professione di avvocato a Parma con particolare riferimento al diritto tributario, diritto bancario, diritto societario e fallimentare, affiancando alle competenze civilistiche quelle penalistiche.

Si è laureata con lode all'Università degli Studi di Parma, ed ha successivamente conseguito il diploma di master in diritto tributario "A. Berli" presso l'Alma Mater Studiorum di Bologna.

È socia della Camera degli Avvocati Tributaristi della Provincia di Bologna e del Centro Studi di Diritto Concorsuale di Bologna.

Ha frequentato diversi corsi di perfezionamento in economia e diritto.

È autrice di pubblicazioni, saggi e contributi su riviste specialistiche e periodici online.

L'Opera

L'introduzione offre una panoramica del terzo settore, mentre nei capitoli successivi ci si sofferma sulle associazioni di promozione sociale, analizzandone la disciplina, gli adempimenti e le modalità di gestione.

INDICE

Capitolo Primo

PROFILI GENERALI DEL TERZO SETTORE

1. La distinzione tra enti commerciali e non commerciali
2. Inquadramento fiscale degli enti non commerciali in generale
3. Individuazione dell'ente non commerciale
4. Perdita della qualifica di ente non commerciale
5. Brevi cenni sulle onlus
6. Agevolazioni particolari per le onlus
7. Onlus e associazioni di promozione sociale: differenze
8. Prospettive di riforma del terzo settore

Capitolo Secondo

LE ASSOCIAZIONI DI PROMOZIONE SOCIALE

1. Premessa: gli enti associativi in generale
2. Il regime contabile agevolato per alcuni enti associativi
3. Le associazioni di promozione sociale: costituzione
4. Vincoli statutari
5. Adempimenti: richiesta codice fiscale e comunicazione eas
6. Prestazioni degli associati ed entrate delle associazioni
7. Iscrizione nei registri delle associazioni di promozione sociale
8. Specifiche agevolazioni per le associazioni di promozione sociale

Capitolo Terzo

L' ATTIVITÀ COMMERCIALE E ULTERIORI PROFILI FISCALI

1. Attività commerciale delle a.p.s.
2. Disciplina dell'attività commerciale
3. In particolare il regime di cui alla legge 398/91
4. La disciplina iva
5. Assoggettabilità ad Irap
6. L'Imu

7. L'Imu e gli immobili concessi in comodato ad un altro ente non commerciale

Capitolo Quarto

ASPETTI CONTABILI E ULTERIORI PROFILI

1. Considerazioni generali sulla contabilità
2. Il rendiconto della gestione
3. Le scritture contabili degli enti non commerciali
4. Deducibilità delle erogazioni liberali alle APS
5. Il requisito dell'evidente funzione sociale e i benefici conseguenti
6. Il 5 per mille
7. Il rendiconto delle somme conseguite con il 5 per mille

Bibliografia

Capitolo Primo

PROFILI GENERALI DEL TERZO SETTORE

■ *Il reddito complessivo degli enti non commerciali è formato, ex art. 143 Tuir, da redditi fondiari, di capitale, di impresa e diversi. Si tratta di una situazione analoga a quella della persona fisica. Essi non producono, però, redditi di lavoro autonomo e di lavoro dipendente.*

APPLICAZIONI – Per determinare la disciplina tributaria del terzo settore rileva in primo luogo l'oggetto, ossia l'attività esercitata, se commerciale oppure non commerciale. La mancanza del fine di lucro soggettivo, tipico degli enti commerciali, non comporta di per sé una minore capacità contributiva.

ASPETTI TRIBUTARI – Indipendentemente dalle previsioni statutarie, si perde la qualifica di ente non commerciale quando si esercita in modo prevalente per un intero periodo di imposta un'attività commerciale, con conseguente rideterminazione del reddito nei periodi di imposta interessati come reddito di impresa.

ULTIME – Secondo la sentenza Cass. n. 1254/2014 in tema di onlus, la decadenza dalle agevolazioni tributarie, di cui un ente abbia fruito, decorre "ab initio" ove si accerti che l'ente, sin dalla sua nascita, abbia esercitato attività di natura commerciale in quanto, gli effetti della cancellazione dall'anagrafe delle onlus, per la mancanza di anche solo uno dei requisiti formali, retroagiscono al momento dell'accertata carenza dei suddetti requisiti.

GIURISPRUDENZA

- Tribunale Monza, sez. II, 25 febbraio 2014 - Il codice del consumo può essere applicato anche nel caso di ente non profit operante nell'ambito degli enti eroganti prestazioni sanitarie e socio-assistenziali qualora sia qualificabile quale persona giuridica che agisce nell'esercizio della propria attività imprenditoriale e professionale, non potendosi negare tale natura se l'attività esercitata è contraddistinta dall'erogazione di prestazioni socio assistenziali verso corrispettivo, nonostante l'assenza di finalità lucrative, che colora in senso commerciale l'attività imprenditoriale.
- Consiglio di Stato, sez. VI, 8 ottobre 2013, n. 4934 - In base ai principi comunitari deve attribuirsi rilievo preminente, per definire un ente quale "organismo istituito per soddisfare specificamente esigenze di interesse generale, aventi carattere non industriale o commerciale", non tanto al carattere dell'attività svolta, quanto alle esigenze che la medesima è preordinata a soddisfare.
- Cass. civ., sez. Trib., 24 luglio 2013, n. 17979 - Ai fini dell'inquadrabilità di un ente tra quelli commerciali o non, secondo la distinzione posta dalle lettere b) e c) dell'art. 2 del

d.P.R. 29 settembre 1973, n. 598, la determinazione del carattere esclusivamente o principalmente commerciale della attività esercitata non va fatta in base alle mere enunciazioni, denominazioni e qualificazioni dello statuto dell'ente, bensì sulla scorta dell'interpretazione delle disposizioni statutarie, con riguardo alla reale natura dell'attività.

SOMMARIO

1. La distinzione tra enti commerciali e non commerciali
2. Inquadramento fiscale degli enti non commerciali in generale
3. Individuazione dell'ente non commerciale
4. Perdita della qualifica di ente non commerciale
5. Brevi cenni sulle onlus
6. Agevolazioni particolari per le onlus
7. Onlus e associazioni di promozione sociale: differenze
8. Prospettive di riforma del terzo settore

1. La distinzione tra enti commerciali e non commerciali

Legislazione: d.p.r. 633/1972, art. 4, co. 2, n. 2 - d.p.r. 917/1986, art. 73, co. 4

Bibliografia: Studi tributari 2009 - Zizzo 2011

Il mondo del non profit comprende differenti tipologie di enti spesso accomunati da una generica denominazione, sebbene, in realtà, ogni singolo soggetto giuridico ha proprie specificità che lo caratterizzano.

Tali enti si distinguono tra loro in quanto possono rivolgere la propria attività prevalentemente verso soggetti esterni all'ente stesso, ovvero nei confronti degli stessi associati.

Ulteriore elemento distintivo nel coacervo degli enti non profit è costituito dalle differenti finalità perseguite, enumerate in ogni singolo oggetto sociale. Proprio l'oggetto è fondamentale per delineare il corretto profilo fiscale di un ente.

Nel codice civile, tali enti (disciplinati nel libro primo, titolo secondo) sono le associazioni, le fondazioni e i comitati. Si caratterizzano per l'assenza di fine di lucro soggettivo, risultando irrilevanti le finalità e il tipo di attività esercitata.

Per il diritto tributario, invece, rileva in primo luogo se l'attività esercitata sia commerciale oppure non commerciale, per individuare la corretta modalità di determinazione della base imponibile. La mancanza di fine di lucro soggettivo, infatti, non comporta di per sé una minore capacità contributiva dell'ente.

L'esatta qualificazione giuridica e tributaria di un ente è necessaria per determinare gli adempimenti formali e sostanziali cui è soggetto e per definire la corretta disciplina fiscale da applicarsi.

E' dunque preliminare distinguere se l'ente sia commerciale o non commerciale.

Gli enti che possono assumere sia la veste di ente non commerciale che commerciale sono le associazioni, le fondazioni, i comitati, i consorzi, gli enti pubblici (con esclusione di organi e amministrazioni dello Stato, comuni, consorzi tra enti locali, province, regioni, comunità montane che, ai sensi dell'art. 74 Tuir, non sono soggetti ad imposta), i trust e le "organizzazioni" che rientrano nella fattispecie "aperta" delineata dall'art. 73, 2 comma, primo periodo, Tuir.

Per determinare la commercialità di un ente occorre valutare se l'oggetto esclusivo o principale dell'ente sia o meno costituito dall'esercizio di attività d'impresa. Il Tuir precisa che:

“L'oggetto esclusivo o principale dell'ente residente è determinato in base alla legge, all'atto costitutivo o allo statuto, se esistenti in forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata. Per oggetto principale si intende l'attività essenziale per realizzare direttamente gli scopi primari indicati dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto.

In mancanza dell'atto costitutivo o dello statuto nelle predette forme, l'oggetto principale dell'ente residente è determinato in base all'attività effettivamente esercitata nel territorio dello Stato; tale disposizione si applica in ogni caso agli enti non residenti”

(art. 73, co. 4, Tuir).

Qualora, dunque, l'atto costitutivo o lo statuto non siano presenti nelle forme menzionate, la norma consente di fare riferimento, all'attività effettivamente esercitata” nel territorio dello Stato (tale previsione, si applica, in ogni caso, all'ente non residente).

Può accadere che, in base alle previsioni statutarie, l'ente eserciti diverse attività, sia d'impresa che non.

Per individuare quella principale è necessaria una valutazione di tipo “qualitativo”, che, mettendo a confronto scopi ed oggetto dell'ente, determini quale sia l'attività che “consente il raggiungimento degli scopi primari”, in grado di “caratterizza l'ente medesimo”.

Occorre, dunque, interpretare le clausole contenute negli atti costitutivi e negli statuti, dal momento che, come chiarito, ai fini fiscali, il solo requisito dello scopo ideale/altruistico non basta a qualificare un ente come non commerciale, essendo invece necessario che dalle clausole statutarie emerga che l'attività caratterizzante l'ente non è di tipo imprenditoriale.

Qualora poi vi sia un contrasto tra previsione statutaria e attività di fatto svolta, si deve dare prevalenza a quest'ultima in virtù di un principio non scritto di “effettività” o di prevalenza della sostanza sulla forma.

Tuttavia, il Consiglio del Notariato ritiene che:

“la questione non può essere risolta in questi termini, visto che le disposizioni dell'art. 73, quarto comma, Tuir, attribuiscono rilievo in modo espresso alle previsioni statutarie (se esistenti in forma qualificata) e non, invece, all'attività di fatto svolta. Occorre considerare che l'individuazione dell'oggetto principale, anche se condotta avendo come riferimento le risultanze statutarie, non comporta una totale “incomunicabilità” tra aspetto formale ed aspetto sostanziale dell'agire dell'ente. L'oggetto statutario può modificarsi in fatto, oppure ancora, il ricorso all'attività concretamente svolta può consentire di rilevare quel “comportamento successivo” alla conclusione del contratto, utile per interpretare le clausole statutarie, soprattutto nelle ipotesi dubbie”

(Studi Tributari n. 80/2009).

Per questo motivo è consigliabile redigere clausole statutarie il più possibile chiare e precise.

2. Inquadramento fiscale degli enti non commerciali in generale

Legislazione: c.c. 2195 - d.p.r. 29.9.1973, n. 600, art. 18 - d.p.r. 917/1986, art. 143

Bibliografia: Notariato 2009 - Zizzo 2011

Il reddito complessivo degli enti non commerciali si determina sulla base della somma dei redditi appartenenti alle varie categorie reddituali (redditi fondiari, di capitale, redditi d'impresa e redditi diversi), a differenza di quanto avviene per le società e per gli enti commerciali dove il reddito complessivo imponibile è formato da un'unica categoria reddituale, il reddito di impresa, nella quale confluiscono i proventi di qualsiasi fonte.

All'interno del nostro ordinamento tributario troviamo diverse agevolazioni per tali enti.

In primo luogo il legislatore ha previsto la decommerzializzazione generica per tutti gli enti che non abbiano per oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di attività commerciali. Infatti, l'art. 143 del Tuir prevede che non si considerino commerciali:

“le prestazioni di servizi non rientranti nell'articolo 2195 del codice civile rese in conformità alle finalità istituzionali dell'ente senza specifica organizzazione e verso pagamento di corrispettivi che non eccedono i costi di diretta imputazione” (d.p.r. 917/1986, art. 143).

Non concorrono, inoltre, alla formazione del reddito imponibile:

“a) i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;

b) i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche ai predetti enti per lo svolgimento convenzionato o in regime di

accredito di cui all'articolo 8, comma 7, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come sostituito dall'articolo 9, comma 1, lettera g), del decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, di attività aventi finalità sociali esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi”
(d.p.r. 917/1986, art. 143).

Detti contributi non concorrono alla formazione del reddito imponibile, proprio in considerazione della rilevanza sociale delle attività realizzate.

Infine, non concorrono a formare il reddito le quote associativi, i contributi a titolo di liberalità corrisposti da enti pubblici e in generale tutti i contributi erogati a sostegno dell'associazione.

Tali importi non sono soggetti alla ritenuta del 4% di cui all'art. 28 d.p.r. 600/73 salvo che non siano connessi ad attività in relazione alle quali l'associazione beneficiaria percepisce introiti di natura commerciale e i contributi liberali da parte di privati.

È altresì da rimarcare l'importante esclusione dall'imposizione fiscale sia dei contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche ad enti non commerciali, aventi fine sociale, per lo svolgimento convenzionato di attività esercitate in conformità ai propri fini istituzionali, sia l'esclusione da ogni imposta delle raccolte pubbliche di fondi effettuate occasionalmente, anche mediante offerta di beni ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione (art. 3, comma 187, lettere b) ed e), della l. 23 dicembre 1996, n. 662).

3. Individuazione dell'ente non commerciale

Legislazione: d.p.r. 917/1986, art. 55

Bibliografia: Notariato 2009 - Zizzo 2011

L'elemento distintivo degli enti non commerciali è costituito, quindi, dal non avere quale oggetto esclusivo o principale lo svolgimento di un'attività di natura commerciale, intendendosi per tale l'attività che determina reddito d'impresa ai sensi dell'art. 55 del Tuir.

“Sono redditi d'impresa quelli che derivano dall'esercizio di imprese commerciali. Per esercizio di imprese commerciali si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività indicate nell'art. 2195 c.c., e delle attività indicate alle lettere b) e c) del comma 2 dell'art. 32 che eccedono i limiti ivi stabiliti, anche se non organizzate in forma d'impresa.

2. Sono inoltre considerati redditi d'impresa:

a) i redditi derivanti dall'esercizio di attività organizzate in forma d'impresa dirette alla prestazione di servizi che non rientrano nell'art. 2195 c.c.”

(d.p.r. 917/1986, art. 55).

(Vi sono, comunque, alcune eccezioni che permettono a tali enti di svolgere anche attività potenzialmente qualificabili come commerciali purché nel rispetto dei limiti previsti dalla normativa, che analizzeremo in seguito).

Esaminiamo alcuni casi di dubbio riconducibilità alla categoria degli enti non commerciali.

L'Agenzia delle Entrate ha esaminato, rispondendo ad una istanza di interpello, il caso di una Associazione che offriva ai propri associati una serie di servizi fruibili individualmente (godimento di appartamenti e servizi collegati, resi dalla associazione e da soggetti terzi) a fronte del pagamento della quota associativa, ritenendo che:

“Il regime agevolativo consistente nella decommercializzazione delle attività rese in diretta attuazione degli scopi istituzionali, nei confronti di iscritti, associati o partecipanti verso il pagamento di corrispettivi specifici, applicabile ad alcune tipologie di associazioni, si applica a condizione che le associazioni interessate conformino i loro statuti, a specifiche clausole individuate. Tuttavia, nel caso di specie, la prestazione complessiva dei servizi ha quei caratteri di abitualità e professionalità tali da qualificarla come d'impresa, per attribuire così la qualifica di ente commerciale all'associazione. Pertanto, si ritiene che le quote pagate dagli associati non siano riconducibili nell'ambito applicativo della disposizione recata dall'articolo 148, comma 1, del Tuir”

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 4 giugno 2009, n. 141/E).

In un altro caso esaminato, un ente non commerciale proprietario di un terreno facente parte di un complesso immobiliare ad uso scolastico, intendeva realizzare un parcheggio pertinenziale, per poi concedere in locazione i posti auto.

Nella risposta all'interpello, l'Agenzia delle Entrate ha sostenuto che tale attività (di costruzione del parcheggio e di successiva locazione) ha valenza commerciale, infatti:

“la abitualità, sistematicità e continuità dell'attività economica (...) vanno intese in senso non assoluto, ma relativo”, per cui la qualifica di imprenditore può determinarsi anche in conseguenza del compimento di un unico affare, in considerazione della sua rilevanza economica e della complessità delle operazioni in cui si articola, implicanti la necessità del compimento di una serie coordinata di atti economici”

(Risoluzione Agenzia delle Entrate 11 ottobre 2007, n. 286/E).

La motivazione del trattamento "di favore" di cui beneficiano gli enti appartenenti al terzo settore si giustifica perché promuovono e sostengono quei servizi che lo Stato non riesce più a fornire, trasferendo all'autonomia privata compiti e funzioni che erano tradizionalmente esercitati da strutture pubbliche.

In tale contesto l'agevolazione fiscale svolge un ruolo determinante, in quanto consente di destinare risorse pubbliche al soddisfacimento della domanda, tramite un'offerta di servizi amministrati privatamente.

4. Perdita della qualifica di ente non commerciale

Legislazione: d.p.r. 917/1986, art. 149 - d.p.r. n. 633/1972, art. 4, ultimo co.

Bibliografia: Notariato 2009 - Zizzo 2011

L'art. 149 del Tuir prevede per gli enti e le associazioni, indipendentemente dalle previsioni statutarie, la perdita della qualifica di ente non commerciale se esercitano prevalentemente attività commerciale per un intero periodo d'imposta.

Tale disposizione si applica anche ai fini dell'Iva (art. 4, ultimo comma, del d.p.r. n. 633/1972).

Quindi, in presenza di attività commerciale prevalente per la maggior parte del periodo d'imposta l'ente perde la qualifica di ente non commerciale a decorrere dall'inizio del medesimo periodo. L'art. 149 chiarisce come valutare tale prevalenza:

“Ai fini della qualificazione commerciale dell'ente si tiene conto anche dei seguenti parametri: a) prevalenza delle immobilizzazioni relative all'attività commerciale, al netto degli ammortamenti, rispetto alle restanti attività; b) prevalenza dei ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; c) prevalenza dei redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali, intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative; d) prevalenza delle componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto alle restanti spese”

(d.p.r. 917/1986, art. 149).

In particolare, il raffronto va effettuato tra le immobilizzazioni relative all'attività commerciale e gli investimenti relativi alle attività istituzionali ivi compresi gli investimenti relativi alle attività di commercializzate; tra i ricavi derivanti da attività commerciali rispetto al valore normale delle cessioni o prestazioni afferenti le attività istituzionali; tra i redditi derivanti da attività commerciali rispetto alle entrate istituzionali (intendendo per queste ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità e le quote associative), fra i componenti positivi del reddito d'impresa e le entrate derivanti dall'attività istituzionale; tra le componenti negative inerenti all'attività commerciale rispetto e le restanti spese. Va però chiarito che:

“Ai fini della perdita della qualifica di ente commerciale non è sufficiente che sussista una o più delle elencate condizioni ma è sempre necessario, in ogni caso, un giudizio complessivo che tenga conto anche di ulteriori elementi finalizzato a verificare che l'ente abbia effettivamente svolto per l'intero periodo d'imposta prevalentemente attività commerciale”

(Studi Tributari n. 80/2009).

Si precisa, inoltre, che le attività “decommercializzate” di cui agli artt. 143 e 148 del Tuir non devono essere computate ai fini dell'applicazione dei parametri di cui sopra in quanto, per espressa previsione normativa, non danno luogo a reddito d'impresa.

Le norme sulla perdita della qualifica di ente non commerciale non si applicano agli enti ecclesiastici riconosciuti come persone giuridiche agli effetti civili ed alle associazioni sportive dilettantistiche (art. 149, comma 4).

Qualora l'associazione perda la qualifica di ente non commerciale, deve rinunciare anche ai relativi benefici, con la conseguenza che il reddito viene determinato con le regole del reddito di impresa, prendendo a base l'utile o la perdita risultante dal conto economico redatto a norma del codice civile o di leggi speciali e

apportano, nell'ambito del quadro RF (redditi di impresa in regime di contabilità ordinaria) del Modello unico enc, le variazioni in aumento e in diminuzione conseguenti all'applicazione dei criteri stabiliti nelle disposizioni del Tuir.

Inoltre occorre l'iscrizione nell'inventario di tutti i beni del patrimonio dell'ente e vengono irrogate sanzioni.

5. Brevi cenni sulle onlus

Legislazione: d.p.r. 917/1986, artt. 15, lett. i *bis*, 100 co. 2 lett h, 150 - d.lgs. 460/1997, art. 10

Bibliografia: Proporsi, Rossi 2011 - Santuari 2012

Tra gli enti del settore “no profit” un ruolo importante è svolto dalle onlus, la cui disciplina agevolativa è contenuta nel d.lgs. 460/1997.

Il Concetto di Onlus fa riferimento ad una autonoma categoria di soggetti rilevante ai soli fini fiscali e prescinde dalla previa qualificazione come ente non commerciale.

La disciplina di favore è collegata ai settori di “utilità sociale” e subordinata alla assenza di lucro soggettivo (in ogni sua forma).

Secondo la definizione normativa:

“Sono organizzazioni non lucrative di utilità sociale le associazioni, i comitati, le fondazioni, le società cooperative e gli altri enti di carattere privato, con o senza personalità giuridica, i cui statuti o atti costitutivi, redatti nella forma dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata o registrata, prevedono espressamente lo svolgimento di attività in uno o più dei seguenti settori: assistenza sociale e socio-sanitaria; assistenza sanitaria; beneficenza; istruzione; formazione; sport dilettantistico; tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico; tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi; promozione della cultura e dell'arte; tutela dei diritti civili; ricerca scientifica di particolare interesse sociale svolta direttamente da fondazioni ovvero da esse affidata ad università, enti di ricerca ed altre fondazioni che la svolgono direttamente, in ambiti e secondo modalità da definire con apposito regolamento governativo emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400”

(d.lgs. 460/1997, art. 10).

Allo stesso tempo, vengono individuati anche soggetti cui è impedito assumere la qualifica di onlus ed altri che assumono tale qualifica automaticamente (c.d. onlus di diritto).

Lo statuto dell'ente, inoltre, deve espressamente contenere, oltre a quanto disposto dal codice civile e dalle singole leggi speciali, determinate clausole obbligatorie.

Infine, dal punto di vista formale, per l'assunzione della qualifica è indispensabile l'invio di apposita comunicazione alla Direzione Regionale delle Entrate territorialmente competente in base al domicilio fiscale dell'ente, per l'iscrizione nell'anagrafe unica delle onlus.

Gli enti che possiedono le caratteristiche sinteticamente sopra descritte godono, in aggiunta a quelle previste per la generalità degli enti non commerciali, di specifiche agevolazioni fiscali

L'art. 150 Tuir prevede che:

“Per le organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus), ad eccezione delle società cooperative, non costituisce esercizio di attività commerciale lo svolgimento delle attività istituzionali nel perseguimento di esclusive finalità di solidarietà sociale.

I proventi derivanti dall'esercizio delle attività direttamente connesse non concorrono alla formazione del reddito imponibile”

(d.p.r. 917/1986, art. 150).

Lo svolgimento delle attività istituzionali non costituisce, dunque, esercizio di attività commerciali e non genera base imponibile ai fini Ires.

Sono inoltre previste agevolazioni per i soggetti (sia persone fisiche che giuridiche) che compiono donazioni, in denaro o in natura, alle onlus. In particolare:

“Dall'imposta lorda si detrae un importo pari al 24 per cento, per l'anno 2013, e al 26 per cento, a decorrere dall'anno 2014, per le erogazioni liberali in denaro, per importo non superiore a 2.065 euro annui, a favore delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (onlus)”

(d.p.r. 917/1986, art. 15).